



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Prot. n. 10643 / 2008 – Area II
M_ITPR_CRUTG – FASC.

li, 13 maggio 2008

Allegati : uno

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI
= CREMONA =**

**AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
= LORO SEDI =**

OGGETTO: Legge 24.12.2007, n. 244 e Legge 28.02.2008, n. 31 – Decorrenza delle disposizioni relative alle circoscrizioni di decentramento comunale.

Al Ministero dell'Interno sono pervenuti numerosi quesiti in merito alla problematica determinata dall'entrata in vigore dell'art. 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che - novellando l'articolo 17 del DLgs. 267/2000 - ha modificato i parametri demografici per l'istituzione delle circoscrizioni comunali, riducendone conseguentemente il numero.

La nuova formulazione del citato articolo 17 non consente di articolare il territorio in circoscrizioni nei comuni delle regioni a statuto ordinario che hanno una popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti.

L'articolo 42-bis della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del decreto legge 31.12.2007, n. 248 (recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"), prevede che l'articolo 2, comma 29, si applichi "*a decorrere dalle elezioni successive*" alla data della entrata in vigore della legge di conversione.

Incertezze interpretative sono sorte particolarmente in quei comuni che, appartenendo alla fascia di popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti ed avendo suddiviso il territorio in circoscrizioni, dovranno procedere alla loro soppressione.

Sulla questione è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato il quale ha condiviso l'orientamento espresso dal Ministero dell'Interno ritenendo che



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

l'espressione secondo la quale le disposizioni in esame "si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" non possa significare che i loro effetti abbiano a prodursi dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, "... bensì alle specifiche elezioni che concernono gli organismi rappresentativi considerati dalla norma e, cioè, i consigli circoscrizionali al cui rinnovo si debba procedere successivamente a tale data".

L'Alto Consesso ha evidenziato come fondamento di un ordinamento democratico è il principio secondo cui gli organismi rappresentativi vengono a cessare al termine del mandato previsto dalla legge la quale "... non può stabilirne anticipatamente la cessazione anticipata se non in forma espressa ed al verificarsi di circostanze preventivamente previste in via generale ed astratta come suscettibili di condurre alla fine anticipata del mandato conferito dagli elettori".

Per opportuna informazione delle SS. LL. si allega copia del predetto parere del Consiglio di Stato.

IL PREFETTO
F.to (Badalamenti)

AG|EG



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Adunanza della Sezione Prima 2 Aprile 2008

N. Sezione 1016/08

La Sezione

OGGETTO:

*Ministero dell'Interno.
Quesito concernente la decorrenza
delle disposizioni relative alle
circostrizioni di decentramento
comunale.*

VISTA la relazione del 13.3.2008, prot. n. 0003296 trasmessa con nota pari data, prot. n. 0003315, con la quale il Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli Affari interni e internazionali, Direzione centrale per le autonomie – Sportello delle Autonomie) chiede il parere del Consiglio di Stato sul quesito indicato in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Silvio Traversa;

RITENUTO in fatto quanto esposto dall'Amministrazione referente;

PREMESSO e CONSIDERATO :

Riferisce l'Amministrazione che le sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alla problematica determinata dall'entrata in vigore dell'art. 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, novellando l'art. 17 del decreto legislativo 267/2000, ha modificato i parametri demografici relativi all'istituzione delle circoscrizioni comunali, riducendone il numero.

Secondo la nuova formulazione del citato art. 17 del d.lgs. 267/2000 i comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti non hanno più la possibilità di articolare il proprio territorio in circoscrizioni e la popolazione media di tali circoscrizioni non può essere inferiore ai 30 mila abitanti.

L'articolo 42-*bis* della legge 28.2.2008 di conversione del decreto legge 31.12.2007, n. 248 (recante "proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria") ha previsto che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Osserva ancora l'Amministrazione che tali norme hanno suscitato incertezza interpretativa, particolarmente in quei comuni che, appartenendo alla fascia di popolazione tra i 30 mila ed i cento mila abitanti ed avendo suddiviso il loro territorio in circoscrizioni, dovranno procedere alla loro soppressione.

Di qui il quesito proposto con il quale si chiede "un chiarimento in ordine al momento di applicazione delle succitate disposizioni, se cioè esso vada individuato in coincidenza con le prime elezioni amministrative successive all'entrata in vigore della legge n. 31/2008 (nel caso di specie il 13 aprile prossimo) ovvero alla scadenza naturale del mandato elettivo di ciascun ente".

L'Amministrazione che pur propende decisamente per tale ultima tesi, in favore della quale avanza numerose, convincenti argomentazioni, ha ritenuto, tuttavia, di pervenire ad una chiarificazione dell'evidenziato profilo problematico, anche in relazione alle richieste che provengono dai prefetti.

La Sezione ritiene di dover condividere l'orientamento espresso dall'Amministrazione in ordine alla circostanza che l'espressione secondo la quale le disposizioni in esame "si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" non possa significare che i loro effetti abbiano a prodursi dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, bensì alle specifiche elezioni che concernono gli organismi rappresentativi considerati dalla norma e, cioè, i consigli circoscrizionali al cui rinnovo si debba procedere successivamente a tale data.

Secondo tale lettura, che è ad un tempo letterale ma anche sistematica, le elezioni da prendere in considerazione non sono quelle che comunque temporalmente si collochino dopo l'entrata in vigore di tale decreto legge, bensì ed esclusivamente quelle successive a tale data che riguardino appunto la sostituzione di quegli organismi rappresentativi che, in forza dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame non potranno, per il futuro, essere rappresentative della popolazione di quel determinato territorio comunale.

Diversamente argomentando si attribuirebbe alla norma in esame una valenza che la stessa obiettivamente non ha e non potrebbe avere, tenuto conto che è fondamento di un ordinamento democratico il principio secondo cui gli organismi rappresentativi vengono a cessare quando spira il termine di durata del loro mandato, previsto dalla legge, e quest'ultima non può stabilirne anticipatamente la cessazione anticipata se non in forma espressa ed al verificarsi di circostanze preventivamente previste in via generale ed astratta come suscettibili di condurre alla fine anticipata del mandato conferito dagli elettori.

Per le suesposte considerazioni al quesito formulato non può che darsi risposta nel senso indicato dalla stessa Amministrazione e, cioè, che le elezioni considerate dalla norma sono sì quelle successive all'entrata in vigore del decreto legge che tale norma prevede (chè, altrimenti, si avrebbe addirittura la paradossale conseguenza di sciogliere anticipatamente degli organismi rappresentativi con effetto retroattivo) ma, naturalmente, di quelle specifiche elezioni che concernono



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

gli specifici consigli circoscrizionali che, in assenza di detta norma, andrebbero rinnovati.

P.Q.M.

Nei sensi che precedono è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
(Silvio Traversa)

IL PRESIDENTE
(Giorgio Giovannini)

IL SEGRETARIO
(Licia Grassucci)